

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Oggetto: Emanazione del Nuovo “Regolamento per contratti di ricerca, consulenza, cessione dei risultati di ricerca, didattica e contributi di ricerca” della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

IL DIRETTORE

- | | |
|-----------|--|
| VISTO | l'art. 4 comma 5 lettera c) dello Statuto della SISSA, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.02.2012; |
| VISTO | l'art. 53 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della SISSA, modificato con D.D. n. 499 dd. 27.08.2018, in vigore dal 30.08.2018; |
| VISTO | il D.D. n. 505 del 14.10.2016 con cui è stato emanato il “Regolamento per contratti di ricerca, consulenza, cessioni di risultati di ricerca, didattica e contributi di ricerca” della SISSA; |
| RAVVISATA | l'opportunità di provvedere ad una nuova versione del testo, razionalizzandolo al fine di rendere il contenuto più chiaro e fruibile oltre che maggiormente in linea con i cambiamenti di contesto e normativi nel frattempo intercorsi; |
| VISTO | il parere favorevole della Commissione Valorizzazione dd. 31.10.2025; |
| VISTE | le delibere del Senato Accademico del 27.01.2026 e del Consiglio di Amministrazione del 29.01.2026 con le quali è stata approvata l'emanazione del nuovo “Regolamento per contratti di ricerca, consulenza, cessione dei risultati di ricerca, didattica e contributi di ricerca” della SISSA; |
| ACCERTATA | la necessità di provvedere; |

VALORISATION &
INNOVATION OFFICE

Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787111
E valorisation@sissa.it
sissa.it



DECRETA

Art. 1 – di emanare il nuovo “Regolamento per contratti di ricerca, consulenza, cessione dei risultati di ricerca, didattica e contributi di ricerca” della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste riportato in allegato al presente decreto di cui è parte integrante;

Art. 2 – il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e allo stesso verrà assicurata adeguata pubblicità;

Art.3 - di incaricare l’Ufficio Valorizzazione & Innovazione dell’esecuzione del presente decreto che verrà registrato nel repertorio dei decreti.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE
prof. Andrea Romanino

Firmato
digitalmente da
Andrea Romanino
Data: 04.02.2026
12:27:50 CET
SISSA
Organizzazione:
SISSATRIESTE/00
551830326

Allegato n. 1
/ss

“Regolamento per contratti di ricerca, consulenza, cessione dei risultati di ricerca, didattica e contributi di ricerca”¹

(Emanato con D.D. n. 89 del 04/02/2026)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Approvazione delle Attività
- Art. 3 – Responsabile della Prestazione
- Art. 4 – Personale impiegato
- Art. 5 – Determinazione del corrispettivo e dell’utile
- Art. 6 – Contributi di ricerca
- Art. 7 – Risultati e Proprietà Intellettuale
- Art. 8 – Erogazione dei compensi

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento disciplina le attività aventi natura commerciale che la SISSA svolge - in qualità di soggetto attivo IVA - nell’interesse prevalente di soggetti pubblici e privati, in qualità di operatore economico e a fronte di un adeguato corrispettivo, nel rispetto delle proprie primarie funzioni scientifiche e didattiche. In particolare, sono considerate attività per conto terzi (nel seguito “Attività” o “Prestazioni”):

¹ L’uso del genere maschile sia singolare che plurale presente in tutto il documento è da intendersi in senso strettamente linguistico come riferimento alla persona indipendentemente dal genere, in linea con la politica di inclusione e di parità di genere che la SISSA persegue.



- a. le prestazioni di ricerca pura o applicata, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito;
- b. le prestazioni di consulenza, intese come quelle attività di indirizzo di ricerche o di progetti in atto presso il committente, suggerimenti, pareri e, in generale, di supporto tecnico e scientifico che richiedano un limitato uso delle risorse della Scuola;
- c. le prestazioni di didattica non istituzionale, intese come corsi e seminari di qualificazione professionale e di aggiornamento, svolti anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, a condizione che di norma il controllo scientifico/didattico sia assicurato da docenti della Scuola.

1.2 Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le Prestazioni per le quali il committente chiede espressamente alla Scuola l'apporto professionale di specifico personale interno quali i docenti di cui all'Art. 2 comma 11 dello Statuto SISSA o di personale tecnico amministrativo, ferma restando la vigente disciplina prevista dal Regolamento incarichi e attività esterne per il personale accademico della SISSA in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione.

1.3 Sono escluse dal presente Regolamento la concessione e l'utilizzo a favore di terzi di spazi della Scuola ovvero di sue attrezzature e i contratti di sponsorizzazione, regolamentati da specifiche disposizioni.

Art. 2 – Approvazione delle Attività

2.1 Le Attività di cui all'Art.1 devono essere disciplinate da appositi accordi - aventi obiettivi definiti e limitati nel tempo - redatti ed approvati secondo quanto previsto dal presente Regolamento e devono contenere tutte le clausole essenziali che regolano i rapporti con il contraente.



2.2 La competenza all'approvazione delle proposte di Attività e degli accordi di cui al comma precedente spetta al Consiglio d'Area interessato (o del Laboratorio Interdisciplinare di Scienze Naturali ed Umanistiche - ILAS, equiparato ai fini del presente Regolamento alle Aree), per essere poi sottoposte al vaglio della Commissione Valorizzazione (nel seguito anche "Commissione"). Dopo il parere favorevole della Commissione, l'accordo può essere formalizzato tramite contratto o scambio di lettere a firma del Direttore o di un suo delegato. Nel caso di controversia tra la suddetta Commissione e l'Area interessata, delibera il Consiglio di Amministrazione.

2.3 Le proposte di cui al comma precedente devono contenere:

- a. gli elementi sostanziali del contratto già negoziato fra cui l'oggetto della Prestazione, l'indicazione del responsabile interno SISSA di cui al successivo Art. 3, durata e corrispettivo richiesto al committente. Qualora la Prestazione preveda il pagamento di penali da parte della Scuola, queste saranno accettate solo se di valore definito. L'Area o il Responsabile della Prestazione dovranno dichiarare la disponibilità a pagare l'eventuale penale su propri fondi, disponendone il relativo impegno di spesa;
- b. uno schema da cui si possa evincere l'utile atteso dall'implementazione delle Attività ai sensi del successivo Art. 5.

Art. 3 – Responsabile della Prestazione

3.1 Il Responsabile della Prestazione:

- a. definisce, di concerto con il committente, l'Attività da svolgere e segue la fase della negoziazione e della definizione del contratto;
- b. presenta al competente organo deliberante la proposta ai sensi dell'Art. 2;



- c. mantiene i rapporti con il committente in una logica di complessiva responsabilizzazione di tipo commerciale governando la qualità e l'efficacia delle prestazioni rese;
- d. definisce e organizza il gruppo di lavoro;
- e. gestisce le attività nella loro interezza e complessità e cura l'esatto adempimento degli obblighi previsti dal contratto;
- f. svolge le funzioni di referente per le diverse fasi di realizzazione;
- g. richiede la liquidazione degli utili ai sensi del successivo Art. 5.

3.2 Il Responsabile della Prestazione per tutte le Attività di cui al comma precedente è costantemente supportato dall’Ufficio Valorizzazione e Innovazione della SISSA che, nell’ottica di potenziamento della Terza Missione Accademica e in sinergia e coordinamento con i docenti e ricercatori della Scuola, si adopererà altresì per favorire ed aumentare tali Attività e il conseguente impatto tecnologico ed innovativo a favore del contesto produttivo e sociale circostante che ne deriva.

Art. 4 – Personale impiegato

4.1 Per tutte le Attività sopra descritte si utilizza il personale interno alla Scuola, intendendo per personale interno i docenti ai sensi dell’Art. 2 comma 11 dello Statuto SISSA e il personale tecnico amministrativo.

4.2 Qualora parte dell’Attività non possa essere svolta dal personale di cui sopra, possono essere incaricati a svolgere attività necessarie alla realizzazione della Prestazione anche i dottorandi e il personale di ricerca ai sensi dello Statuto SISSA (su autorizzazione del Collegio dei docenti i primi ovvero del proprio referente scientifico gli altri, compatibilmente con le norme previste dai relativi regolamenti della Scuola), unitamente ad altro personale non strutturato. Per lo svolgimento delle Prestazioni, possono essere altresì appositamente reclutati collaboratori esterni ai sensi del Regolamento interno competente in materia a cui si rimanda.



4.3 Se la Prestazione prevede la collaborazione di personale di altra amministrazione pubblica, è necessario richiedere il nulla osta da parte dell'Ente di appartenenza.

Art. 5 – Determinazione del corrispettivo e dell'utile

5.1 La determinazione dei corrispettivi (IVA esclusa) da richiedere in pagamento per l'esecuzione delle Attività di cui all'Art. 1.1 deve essere fatta sulla base dei costi diretti e indiretti che si prevede di sostenere, a cui aggiungere l'utile. Nella determinazione dei costi del corrispettivo della Prestazione vanno tenuti in considerazione i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari.

5.2 La determinazione dell'utile si ottiene sottraendo al corrispettivo di cui al comma precedente tutti i costi diretti (a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese di missione, le spese per il personale esterno, le spese per i consumabili, ecc.) che verranno sostenuti per l'implementazione delle Attività, unitamente al 10% forfettario del corrispettivo stesso a titolo di spese generali.

5.3 L'utile così determinato viene quindi ripartito con i seguenti limiti:

- a. 5 % al Fondo per la ricerca dell'Area;
- b. 20 % al Fondo Comune;
- c. 75 % a disposizione del Responsabile della Prestazione che può destinarlo a fondi per la ricerca o a remunerazione del personale interno che ha collaborato attivamente alle attività, con la possibilità di destinarne una quota anche al personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto, sentito per quest'ultimo caso il Segretario Generale.

5.4 Le quote assegnate al Fondo Comune di cui al punto b) del precedente comma sono ripartite tra il personale tecnico amministrativo che non abbia collaborato direttamente alle singole prestazioni.



Art. 6 – Contributi di Ricerca

6.1 Si intendono come contributi di ricerca somme erogate alla SISSA da un Ente pubblico o privato, destinate ad un'Area come aiuto finanziario ad una particolare ricerca, senza porre altri vincoli all'Area che ne usufruisce se non fornire all'Ente contribuente un rapporto finale sulla ricerca e nominare l'Ente contribuente quale finanziatore della ricerca nelle pubblicazioni che esporranno i risultati della ricerca stessa.

6.2 Sui contributi di ricerca non può essere dato alcun compenso al personale della SISSA.

Art. 7 – Risultati e Proprietà Intellettuale

7.1 La titolarità dei risultati delle Attività di cui alle lettere a) e b) dell'Art.1.1 e la connessa Proprietà Intellettuale sono di norma in capo al committente, salvo diversa pattuizione tra la SISSA ed il committente.

7.2. Nel caso dall'implementazione delle Attività si preveda la creazione di risultati aventi la caratteristica della brevettabilità, la SISSA potrà richiedere un riconoscimento economico specifico e aggiuntivo rispetto al corrispettivo pattuito ovvero incorporare tale possibilità di valore aggiunto già in fase di calcolo del corrispettivo stesso.

7.3 È possibile altresì - conformemente a quanto già previsto dal Regolamento SISSA sulla Proprietà Intellettuale - rendere disponibili ad un soggetto/committente esterno i risultati, siano essi brevettati o coperti da altra protezione di proprietà intellettuale, già acquisiti di uno studio o di una ricerca precedente. Tale licenza o cessione contemplata dal presente comma, viene disciplinata dal presente Regolamento, compatibilmente e in via residuale a quanto già previsto dal vigente Regolamento SISSA sulla Proprietà Intellettuale, equiparandola alle Attività di cui all'Art. 1.



Art. 8 – Erogazione dei compensi

8.1 Il Responsabile della Prestazione comunicherà al Consiglio dell'Area ed al Consiglio d'Amministrazione la distribuzione degli utili al personale interno della Scuola, ovvero l'inclusione degli stessi nei propri fondi di ricerca nei modi e con i vincoli previsti dal precedente Art. 5.3 lett. c).

8.2 Nel caso di distribuzione degli utili al personale interno della Scuola senza inclusione nei propri fondi di ricerca, vale il limite di cui all'Art. 5 del "Regolamento attività connesse ai programmi di ricerca comunitari e internazionali per l'incentivazione del personale coinvolto" vigente.

8.3 La liquidazione dei compensi avviene solo dopo che la Scuola avrà incassato il corrispettivo.

